

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI SPECIALI



PARTE SPECIALE

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 6 S - Garanzie

Articolo 7 S - Subappalto

Articolo 8 S - Attività preparatorie all'avvio dell'indagine

Articolo 9 S – Figure professionali dedicate al servizio

Articolo 10 S – Conduzione e gestione delle interviste

Articolo 11 S – Obbligo di reportistica

Articolo 12 S – Servizi connessi e strumentali

Articolo 13 S - Verifica di conformità e quota sospesa

Articolo 14 S – Rilievi e penali

Articolo 15 S – Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 18 S – Commissione a carico del Fornitore

Articolo 19 S - Responsabilità del Fornitore e protezione dei dati personali

PARTE GENERALE

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale di prevenzione della Corruzione

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, in persona del _____ legale rappresentante, Dott./Dott.ssa _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ in data _____ (nel seguito per brevità anche "ISTAT");

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. - in forza della Convenzione stipulata in data 28 luglio 2015 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza - ha pubblicato una gara per l'individuazione del Fornitore ai fini dell'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui Consumi Energetici delle famiglie;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 706973845B;
- g) le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Tenuto conto della natura e modalità di svolgimento delle prestazioni come valutate da ISTAT, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità, Allegato "VI" Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
 - per la "Committente" si intende ISTAT ;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a. conduzione e gestione di n. 15.000 interviste con tecnica CATI, per la realizzazione dell'indagine sui Consumi Energetici delle famiglie;
 - b. servizi connessi e strumentali all'indagine Consumi Energetici delle famiglie.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.

6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i locali indicati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico in merito alle sedi.
7. È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____.
8. Il nominativo del Responsabile di Progetto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, è il dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 5 (cinque) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività entro 7 (sette) giorni dalla stipula, come riportata nel verbale di inizio dell'esecuzione contrattuale redatto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità e tempistiche dettate al par. 1.1.1. del Capitolato Tecnico.
3. ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso d'opera, variazioni alle tempistiche di cui al par. 1.1.1.2 del Capitolato Tecnico, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi per l'ISTAT.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.



2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che le apparecchiature hardware e software sono conformi alle prescrizioni tecniche del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica e che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

ATTIVITA' PREPARATORIE ALL'AVVIO DELL'INDAGINE

1. Prima dell'avvio dell'indagine, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento della rilevazione, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste al par. 1.1.1. del Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. L'Impresa si obbliga a predisporre il sistema CATI e il questionario elettronico secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico e/o richieste da ISTAT e nei tempi



prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.

3. Il Fornitore è altresì tenuto alle attività inerenti i servizi logistici e organizzativi per la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione così come descritte al par. 1.2.5 del Capitolato Tecnico, nonché a formare le figure professionali e ad attivare e rendere operativo il Contact Center per l'assistenza alle Famiglie, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico (par. 1.2.5) e nell'Offerta Tecnica.
4. Eventuali spese di trasferta del personale ISTAT previste per la formazione dovranno essere rimborsate a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.

ARTICOLO 9 S

FIGURE PROFESSIONALI DEDICATE AL SERVIZIO

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.
2. Prima della stipula, il Fornitore si impegna a consegnare i curricula delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, ad eccezione degli intervistatori. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa.
3. La sostituzione delle figure professionali, tanto su iniziativa del Fornitore che a seguito di richiesta di ISTAT, avverrà secondo le modalità e tempistiche descritte nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore prende atto che ISTAT, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
4. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



ARTICOLO 10 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, il Fornitore è obbligato a svolgere tutte le attività previste secondo le metodologie disciplinate dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare tutti i servizi logistici ed organizzativi per la conduzione, gestione e monitoraggio delle interviste conformemente a quanto prescritto al par. 1.2.4 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 11 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento della rilevazione. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di "controlli a distanza" (art. 4 legge n. 300/1970 e relative disposizioni attuative) e tutela della "privacy" (D.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative), anche in caso di subappalto.
4. Eventuali spese di trasferta del personale ISTAT previste per il monitoraggio on site dovranno essere rimborsate all'Amministrazione a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.

ARTICOLO 11 S

OBBLIGO DI REPORTISTICA

1. Il Fornitore, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e secondo quanto previsto in Offerta Tecnica, è tenuto ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività oggetto del Contratto, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento. Il tutto nel rispetto della normativa di riferimento in materia di "controlli a distanza" (art. 4 legge n. 300/1970 e relative disposizioni attuative) e tutela della "privacy" (D.lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative), anche in caso di subappalto.
2. Il Fornitore dovrà inoltrare all'ISTAT, secondo le cadenze stabilite dal Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e alle attività degli intervistatori e operatori di Contact Center, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.
3. Eventuali spese di trasferta del personale ISTAT per il monitoraggio on site dovranno essere rimborsate all'Amministrazione a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.



ARTICOLO 12 S

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. Il Fornitore si obbliga a prestare tutti i servizi connessi e strumentali all'esecuzione dell'indagine secondo quanto descritto al par. 1.2. del Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'art. 16 S, comma 1, lett. b).

ARTICOLO 13 S

SERVIZIO DI FORMAZIONE

1. L'Impresa si obbliga, oltre che ad effettuare la formazione iniziale delle risorse secondo quanto previsto al paragrafo 1.2.5, ai sub-paragrafi 1.2.5.1 e 1.2.5.2 del Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ad organizzare gli ulteriori incontri formativi così come prescritti al paragrafo 1.2.5.3 del Capitolato Tecnico, mettendo a disposizione i locali e il personale richiesto e a propria cura e spese.
2. Eventuali spese di trasferta del personale ISTAT previste per la formazione e per ulteriori incontri formativi, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e in ogni caso in misura non superiore a Euro 350,00 al giorno a persona.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA

1. In corso di contratto, ISTAT, tramite il Direttore dell'Esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. L'operatività del Contact Center, del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica messi a disposizione dal Fornitore, è sottoposta ad una prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per l'accertamento delle funzionalità e della loro rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, in contraddittorio con il Fornitore, secondo le specifiche e i tempi definiti nel Capitolato Tecnico.
3. Nel corso delle procedure di test del Contact Center, del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi rispetto alle specifiche tecniche inizialmente fornite, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e alle predette specifiche tecniche.
4. La verifica di cui al comma 2 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo; tutti gli oneri e le spese della verifica sono a carico

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



del Fornitore. L'esito positivo della verifica del Contact Center, del sistema CATI e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la consegna, da parte del Fornitore, della piattaforma del Contact Center, dei sistemi e degli applicativi nella versione definitiva pronta all'utilizzo per l'avvio del Contact center, lo svolgimento della formazione iniziale e l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT.

5. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
6. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni continuative rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, l'ISTAT effettuerà due verifiche, di cui, la prima, a conclusione del primo trimestre di esecuzione del presente Contratto (terzo mese) e, la seconda, a conclusione dell'ultimo bimestre di esecuzione del presente Contratto (quinto mese), da attivarsi, entrambe, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura delle attività relative al periodo di riferimento:
 - a) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle interviste secondo quanto riportato ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.2.1 del Capitolato Tecnico, per il periodo di rilevazione. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti nel Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
 - b) con riferimento all'erogazione dei servizi connessi e strumentali, per le attività erogate nel periodo di riferimento (primo trimestre/ultimo bimestre). L'accettazione degli stessi dovrà risultare da apposito verbale.
7. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
8. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
9. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
10. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte di ISTAT.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione delle azioni contrattuali applicabili ai casi riscontrati.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo ISTAT, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui ISTAT riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



caso di interruzione della verifica, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione dei casi riscontrati.

13. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per ISTAT, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
14. Per quanto attiene al tasso di completezza previsto per l'indagine, il Fornitore prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia offerto, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo il criterio di seguito illustrato, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
15. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza per le interviste dell'intero periodo di rilevazione, di cui al par. 1.1.2.1 del Capitolato Tecnico, sia inferiore alla soglia offerta, l'ISTAT non riconoscerà al Fornitore, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario (cosiddetta "quota sospesa") calcolata nel modo seguente:
 - *(tasso di completezza offerto – tasso di completezza raggiunto)*4, sino ad un massimo del 20%.*
*Ai fini della determinazione della suddetta quota, si precisa che il tasso di completezza sarà calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.*In caso di tasso di completezza raggiunto maggiore o uguale alla soglia offerta, la quota sospesa sarà corrisposta per intero.
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
17. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture, si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 14 S

RILIEVI E PENALI

1. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle interviste nell'intero periodo di rilevazione.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per le interviste risulti inferiore alla soglia offerta, l'ISTAT applicherà le seguenti penali:
 - *per un tasso di completezza raggiunto inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto alla soglia offerta, per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione, euro 2.000,00 (duemila/00).*



2. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di interviste complete realizzate nella prime tre settimane del periodo di rilevazione per il primo e/o il secondo campione.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di interviste complete realizzate nella prime tre settimane del periodo rilevazione, per il primo e/o per il secondo campione, risulti inferiore alla/e soglia/e offerta/e, l'ISTAT applicherà le seguenti penali:
 - *per una percentuale inferiore alla/e soglia/e offerta/e, per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione e per ciascun campione, euro 250,00 (duecentocinquanta/00).*
3. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di rifiuto delle interviste dell'intero periodo di rilevazione.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di rifiuto delle interviste risulti superiore alla soglia offerta, l'ISTAT applicherà le seguenti penali:
 - *per una percentuale superiore alla soglia offerta, per ogni punto percentuale o frazione in aumento, euro 2.000,00 (duemila/00).*
4. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche a campione effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia non abbia rilasciato l'intervista, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. **Numeri di telefono errati.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche a campione effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia sia raggiungibile al numero di telefono dichiarato come "errato" dal Fornitore, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00).
6. **Mancata erogazione della formazione per il personale coinvolto nella rilevazione.** Qualora durante l'esecuzione del Contratto, l'ISTAT, dalle proprie verifiche, dovesse rilevare che risorse non formate secondo quanto previsto ai paragrafi 1.2.5.1, 1.2.5.2 e 1.2.5.3 del Capitolato Tecnico, svolgano attività di intervistatore, di supervisore di sala, di operatore di Contact Center, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni risorsa non formata.
7. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tutte le tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00). L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora il mancato rispetto delle tempistiche dovesse perdurare per oltre 10 giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
8. **Mancata comunicazione per iscritto della necessità di sostituzione motivata di una figura professionale.** Qualora durante l'esecuzione del Contratto, si rendesse necessaria la sostituzione di una risorsa e il Fornitore non comunicasse all'ISTAT per iscritto, con un preavviso di 7 giorni rispetto alla data prevista di sostituzione, la relativa motivazione ed il nuovo nominativo allegandone il profilo professionale, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni mancata comunicazione.
9. **Mancato rispetto dei tempi concordati con il Fornitore per lo sviluppo, aggiornamento e correzione del questionario elettronico.** In caso di mancato rispetto dei tempi concordati per

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



iscritto con il Fornitore per lo sviluppo, aggiornamento e correzione del questionario elettronico, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati, si applicherà una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

10. **Mancato rispetto dei tempi concordati con il Fornitore per la realizzazione e l'avvio del Contact Center.** In caso di mancato rispetto dei tempi concordati per iscritto con il Fornitore per la realizzazione e l'avvio del Contact Center, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati, si applicherà una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
11. **Mancato rispetto delle tempistiche relative alla consegna della reportistica settimanale.** In caso di mancato rispetto delle tempistiche concordate con ISTAT e relative alla consegna della reportistica settimanale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
12. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle tempistiche relative all'invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle tempistiche di invio giornaliero della reportistica degli indicatori e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
13. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati, previste dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00).
14. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT.** Qualora dalle attività di monitoraggio di ISTAT, in sala e/o da remoto, si riscontri il superamento di n. 3 rilievi in caso di mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste alla famiglia, rispetto alle specifiche del Capitolato tecnico e/o a quanto proposto in offerta, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
15. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei tempi di operatività del Contact Center.** In caso di mancato rispetto dell'orario di operatività del Contact Center negli orari prescritti oppure in caso di superamento del tempo massimo di attesa in coda o di superamento mensile del numero di n. 3 rilievi a seguito di segnalazioni di malfunzionamento da parte delle famiglie, come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00).
16. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte.** Qualora, dalle verifiche effettuate da ISTAT, si riscontri il superamento di n. 3 rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte in sede di gara, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte di ISTAT, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 7.
17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.

18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
21. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € _____,___, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € _____,___, così suddiviso:
 - a. servizio di conduzione e gestione di n. 15.000 interviste con tecnica CATI, per la realizzazione dell'indagine sui Consumi Energetici delle famiglie;
 - b. prestazioni dei servizi connessi e strumentali all'indagine Consumi Energetici delle famiglie per un massimo di 2 canoni.
2. I corrispettivi unitari pattuiti per la prestazione dei servizi sono i seguenti:
 - a. prezzo unitario per la conduzione e gestione dell'intervista pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/____);
 - b. prezzo unitario del canone bimestrale, per la prestazione dei servizi connessi e strumentali all'indagine, pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____,___ = (____/____).

Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari a euro zero.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



4. Il canone ed i corrispettivi unitari per la conduzione e gestione delle interviste sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. In relazione al servizio di conduzione e gestione delle interviste di cui al comma 2, lettera a), il corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (par. 1.1.2) e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 13 S "Verifiche di conformità e quota sospesa".
6. In relazione alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo verrà erogato a canone, da corrispondersi in due soluzioni, sulla base delle attività erogate e verificate nei periodi di riferimenti indicati dell'art. 13 S, comma 6, lett. b).
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
8. L'Impresa dichiara che le prestazioni del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura posticipata, a decorrere dalla data di accettazione del servizio di cui all'art. 13 S comma 10:
 - a. con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 13 S;
 - b. con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b), al termine del periodo (primo trimestre/ultimo bimestre di esecuzione del presente Contratto) per il quale risulti positivamente conclusa la verifica di conformità ai sensi dell'art. 13 S.
2. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di realizzazione e implementazione del questionario elettronico CATI e del Contact Center sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che, in caso di interruzione del contratto per fatto imputabile al fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di verifica di conformità di cui all'art. 13 S;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di verifica di conformità di cui all'art. 13 S.
 7. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare all'Istat tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'Istat ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:



Servizio di Fatturazione Elettronica

| | |
|----------------------------------|--|
| Denominazione Ente: | Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT |
| Codice Univoco ufficio: | KJBNQY |
| Nome dell'ufficio: | Servizio Ragioneria |
| Cod. fisc. del servizio di F.E.: | 80111810588 |
| Ultima data validaz. del c.f.: | |
| Data di avvio del servizio: | |
| Regione dell'ufficio: | Lazio |
| Provincia dell'ufficio: | RM |
| Comune dell'ufficio: | Roma |
| Indirizzo dell'ufficio: | Via Cesare Balbo, 16 |
| Cap dell'ufficio: | 00184 |

8. Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente Contratto, sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato:
- il numero di Repertorio e la data del presente contratto;
 - il riferimento alla competente struttura DCAA (Direzione centrale per gli affari amministrativi) / Serv. Approvvigionamenti, servizi tecnici e generali (AST);
 - il Codice identificativo gara (CIG): 706973845B
 - i seguenti numeri di impegno:
 - impegno n. ____/2018/DCAA;
 - l'oggetto della fattura;
 - il periodo di riferimento;
 - l'indicazione:
 - delle quantità di interviste fatturate relativamente all'indagine ed il relativo prezzo;
 - dei servizi connessi e strumentali fatturati ed il relativo canone;
 - dell'aliquota IVA.
9. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla il Fornitore potrà pretendere per tale inosservanza.
10. L'ISTAT non applica la disciplina dello "split payment" in conformità all'indicazione delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 9 febbraio 2015, e n.15/E del 13 aprile 2015.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.
15. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
16. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G comma 10 del contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.



ARTICOLO 17 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 18 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dalla intervenuta ultimazione delle prestazioni relative al presente Contratto, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, realizzato in relazione al presente Contratto, al netto degli eventuali interessi di mora applicati a ISTAT. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente contratto.
3. La Consip S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. Unicredit: IT40D0200805365000004887937.
5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.
6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
7. La Consip S.p.A. procederà ad informare ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
8. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 4.
9. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi al fine di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, ISTAT.
10. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 comporterà la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente ISTAT sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 19 S

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore è responsabile della corretta esecuzione delle interviste ed è tenuto ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, con particolare riguardo al segreto statistico.
2. Entro 7 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, il Fornitore individua, in conformità ai criteri di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003 e per le fasi di propria competenza (pre-trattamento, rilevazione, elaborazione e conservazione dei dati presso l'impresa), il responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone per iscritto il nominativo alla competente Direzione dell'Istat (DCRD).
3. In mancanza della predetta comunicazione, il responsabile del trattamento sarà individuato nel legale rappresentante del Fornitore.



4. L'Istat, in qualità di titolare del trattamento cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto, procede alla formale designazione del responsabile.
5. Il responsabile del trattamento, in particolare:
 - garantisce che la raccolta dei dati avvenga utilizzando esclusivamente i questionari concordati con l'Istat;
 - assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003;
 - rende l'informativa agli interessati, garantendo ai medesimi l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
 - designa quali incaricati del trattamento i rilevatori e gli altri collaboratori che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengano a conoscenza dei nominativi degli intervistati e delle informazioni contenute nei questionari di rilevazione ed impartisce loro istruzioni scritte dirette a garantire la corretta esecuzione del contratto e la tutela dei dati trattati. I nominativi degli incaricati sono comunicati alla competente Direzione dell'Istat (DCRD);
 - adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003, misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi agli stessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta.
6. Nello svolgimento della propria attività, gli incaricati del trattamento sono tenuti ad agire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e ad attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile. Essi sono inoltre tenuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 322/1989, al rispetto del segreto d'ufficio e del segreto statistico. Al momento dell'assunzione dell'incarico, i rilevatori assumono espressamente l'impegno al rispetto delle norme richiamate e si dichiarano consapevoli delle responsabilità civili, penali e amministrative conseguenti alla loro violazione.
7. Per la raccolta delle informazioni, i rilevatori utilizzano esclusivamente i modelli elettronici forniti dall'Istat, sui quali non deve essere riportato il nominativo dell'intervistato o altre informazioni comunque idonee a consentire l'identificazione diretta dello stesso (art. 4, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 196/2003).
8. Al termine dell'ultima verifica di conformità, il Fornitore provvede alla distruzione degli elenchi dei nominativi delle persone intervistate/da intervistare. In ogni caso, fin dal momento della registrazione dei dati sui supporti consegnati dall'Istat, il Fornitore assicura che i modelli di rilevazione non siano associati o associabili ai singoli nominativi.
9. I dati raccolti, privi dei dati identificativi, sono restituiti alla competente Direzione dell'Istat (DCRD) a cura del responsabile del trattamento, dopo l'espletamento di tutte le operazioni previste e nel rispetto delle modalità definite dal contratto.
10. È fatto divieto assoluto al Fornitore e al suo personale di trattenere copia dei dati trattati in esecuzione del presente contratto, di comunicare gli stessi a terzi, di diffonderli o di utilizzarli per fini diversi da quelli contrattuali.
11. Il Fornitore informa l'Istat in ordine a tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 196/2003 che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione del contratto e



predispone, al termine dello stesso, un rapporto scritto in merito a tutti gli adempimenti posti in essere.

12. Il predetto rapporto, firmato dal responsabile del trattamento, è consegnato all'Istat che lo sottoscrive per accettazione.
13. Il prodotto finale dell'indagine cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto rimane di esclusiva proprietà dell'Istat, al quale spettano tutti i conseguenti diritti di divulgazione e di utilizzazione.
14. Per l'inosservanza del presente articolo, l'Istat può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale ed ad agire per il risarcimento degli eventuali danni.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante
<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Subappalto;

Articolo 8 S - Attività preparatorie all'avvio dell'indagine;

Articolo 9 S - Figure professionali dedicate al servizio;

Articolo 10 S - Conduzione e gestione delle interviste;

Articolo 11 S - Obbligo di reportistica;

Articolo 12 S - Servizi Connessi e Strumentali;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione dell'indagine sui consumi energetici delle famiglie per ISTAT e svolgimento di servizi connessi e strumentali

Allegato 4 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 13 S - Verifica di conformità e Quota sospesa;

Articolo 14 S – Rilievi e Penali;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 18 S – Commissione a carico del Fornitore

Articolo 19 S - Responsabilità del fornitore e protezione dei dati personali;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale di prevenzione della Corruzione

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)